

TECA
LE
ICA

493

B. M. BR. GIUST.

SCARPELLO

CODICE
CIVILE



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
01682

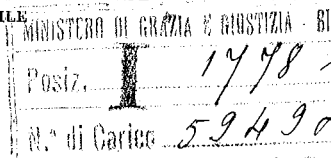
2

MSR 59493



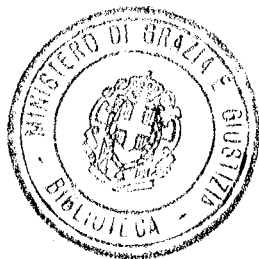
G. PANDOLFELLI - G. SCARPELLO
M. STELLA RICHTER - G. DALLARI

SEGRETARI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE
PER LA RIFORMA DEL CODICE CIVILE



**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DEL LIBRO DEL CODICE CIVILE
"DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA
DI MORTE E DELLE DONAZIONI,,
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

*ILLUSTRATO CON I LAVORI PREPARATORI
E CON NOTE DI COMMENTO*



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
01682

2
MSR 59494

MILANO
DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1940 - XVIII

INDICE

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL LIBRO DEL CODICE CIVILE
« DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI »
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

<i>Capo I.</i>	- Disposizioni di attuazione	1 a 18
<i>Capo II.</i>	- Disposizioni transitorie e finali	19 a 36

Tutti i diritti sono riservati

Finito di stampare in Milano il 15-4-1940 XVIII
nella TIPOGRAFIA G. COLOMBI & C.
Via Luigi Cagnola N. 8 - Telefono 90-698
coi tipi della Linotipia Roberto Menta

R. DECRETO 8 APRILE 1940-XVIII, n. 206

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Visto il R. D. 26 ottobre 1939, n. 1586, che approva il testo del libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni per l'attuazione del libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » e disposizioni transitorie.

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

R. R., n. 1. — Il primo gruppo di disposizioni (artt. 1-18) è dato da norme di attuazione specialmente di carattere processuale, e riguarda alcune fra le più importanti riforme della nuova legge successoria.

Art. 1.

Quando per l'alienazione di beni ereditari il libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » richiede un'autorizzazione giudiziale, questa deve essere chiesta, se si tratta di beni mobili, al pretore e, se si tratta di beni immobili, al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni ereditari appartengano ad incapaci, il provvedimento del pretore o del tribunale è preso previo parere del giudice tutelare.

La vendita dei beni ereditari deve avvenire ai pubblici incanti con le forme stabilite dalla legge per la vendita dei beni dei minori, ma l'autorità giudiziaria può disporre, con le opportune cautele, che essa sia fatta a trattative private, purchè intervenga il consenso dei creditori aventi privilegio o ipoteca.

Per le rendite sul debito pubblico e per gli altri beni, l'alienazione dei quali è disciplinata da leggi speciali, si osservano le forme stabilite in queste leggi.

In ogni caso l'autorità giudiziaria deve fissare le modalità per il pagamento del prezzo, per la sua conservazione o per il suo reimpiego.

La norma del secondo comma è giustificata dal fatto che la determinazione dell'autorità competente ad autorizzare l'alienazione dei beni ereditari ai sensi del primo comma (pretore del luogo dell'aperta successione per i mobili, tribunale del luogo dell'aperta successione per gli immobili) può non coincidere con la determinazione dell'autorità competente stabilita nel primo libro del Codice per il caso che i beni appartengano ad incapaci. Ed infatti, per i minori sottoposti a patria potestà, l'autorizzazione ad alienare è data dal giudice tutelare, siano i beni mobili o immobili (art. 318 del libro primo), mentre, per i minori sottoposti a tutela, l'autorizzazione ad alienare, qualunque sia la natura dei beni, è data dal tribunale (art. 373 del libro primo).

Ora il secondo comma dell'articolo stabilisce che nel caso in cui i beni ereditari appartengano ad incapaci, l'autorizzazione ad alienare è data dall'autorità competente in base al primo comma (pretore per i mobili, tribunale per gli immobili), la quale però deve sentire il parere del giudice tutelare. E' evidente che la disposizione si riferisce non al giudice tutelare del luogo dell'aperta successione, ma a quello della sede principale degli affari e degli interessi dell'incapace.

Art. 2.

Nei casi in cui si può chiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale una persona dovrà emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, la domanda, se non è proposta nel corso di un giudizio, può proporsi con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale provvede con decreto. Il ricorso è notificato alla persona alla quale il termine deve essere imposto con citazione a comparire per il giorno fissato dal pretore. Entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento o dal giorno in cui fu emanato, se le parti siano presenti, tanto il ricorrente quanto l'altra parte possono proporre reclamo al presidente del tribunale.

La medesima disposizione si applica per ottenere la dilazione di un termine stabilito dalla legge. Se si tratta di un termine fissato dall'autorità giudiziaria, la domanda per la dilazione si propone, nelle forme stabilite nel primo comma, avanti la stessa autorità che ha fissato il termine.

R. R., n. 1. — Gli articoli 1 e 2, formulati in termini generali data la loro ampia sfera di applicazione, determinano le forme processuali che devono essere seguite per ottenere l'autorizzazione giudiziale all'alienazione di beni ereditari, nei casi in cui essa sia richiesta (così per gli articoli 5, 38, 76, 240, 249 del libro delle successioni), e per ottenere la concessione o la proroga di termini fissati dalla legge e dall'autorità giudiziaria (come negli articoli 26, 30, 33 e così via). In entrambi i casi forme processuali semplici e svelte, modellate su quelle stabilite nel codice di procedura civile per la giurisdizione volontaria, evitano ingombranti e dispendiosi giudizi contenziosi.

Art. 3.

Presso la cancelleria di ogni pretura è tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni sul modello stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. La inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 53 e 54 del libro delle successioni e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonchè gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari.

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente la indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

Art. 4.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore. Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

R. R., n. 2. — Gli articoli 3 e 4 disciplinano il modo in cui deve essere tenuto, sia dal lato della forma, sia da quello del contenuto, il registro delle successioni, destinato a sostituire il registro delle rinunzie di cui parlava il codice del 1865, e a raccogliere una serie di atti e di dichiarazioni per cui la nuova legge ha ritenuto opportuno predisporre tale forma di pubblicità. Con le nuove norme il registro delle successioni acquista carattere di organicità e di completezza, perchè rende pubblica, in maniera semplice e spedita, una serie di atti di notevole rilievo pratico. Chiunque vi abbia interesse può, attraverso una facile ispezione del registro tenuto in ogni pretura a cura del cancelliere sotto il controllo formale e sostanziale del pretore, rendersi conto delle più importanti vicende di una successione *mortis causa*.

Art. 5.

Le procedure esecutive promosse da singoli creditori anche chirografari prima della pubblicazione prescritta nell'art. 43, comma terzo, del libro delle successioni possono essere continuate.

La parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari non può essere distribuita se non in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 44 del libro predetto.

Se ai sensi degli articoli 53 e 54 dello stesso libro è nominato un curatore, questi, in caso di negligenza del creditore istante, può surrogarsi nelle procedure esecutive in corso all'atto della sua nomina.

R. R., n. 3. — Gli articoli 5-10 si collegano alla procedura di liquidazione delle eredità beneficiarie, introdotta dal libro delle successioni, e contengono alcune norme dirette a facilitarne l'applicazione e a integrarne alcuni aspetti. Così l'art. 5 autorizza la continuazione delle procedure esecutive promosse da singoli creditori prima dell'inizio della liquidazione, ma determina, in coerenza con la funzione essenziale della liquidazione, le modalità della distribuzione del prezzo.

Art. 6.

Quando nel corso della liquidazione dell'eredità beneficiata si procede alla vendita di beni sottoposti a privilegio o ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate se l'acquirente non deposita il prezzo nel modo stabilito dall'autorità giudiziaria o non provvede al pagamento dei creditori utilmente collocati nello stato di graduazione previsto dall'art. 44 del libro delle successioni.

R. R., n. 3. — L'art. 6 provvede a garantire i creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni che sono venduti per la necessità della liquidazione, stabilendo che i diritti reali di garanzia non si estinguono, se il prezzo di vendita non è depositato nel modo stabilito dall'autorità giudiziaria o l'acquirente non paga i creditori utilmente collocati.

Art. 7.

Quando, nell'ipotesi prevista dall'art. 44, ultimo comma, del libro delle successioni, l'erede intende vendere l'oggetto di un legato di specie, il ricorso per ottenere l'autorizzazione a vendere la cosa legata deve essere notificato al legatario. Contro il decreto di autorizzazione il legatario può reclamare a norma degli articoli 781 e 782 del codice di procedura civile.

R. R., n. 3. — L'art. 7, per il caso in cui sia necessaria, ai fini della liquidazione dell'eredità, la vendita dell'oggetto di un legato di specie, pone la necessità del contraddittorio del legatario, sia pure in sede di volontaria giurisdizione, e gli concede la facoltà di impugnare il provvedimento positivo.

Gli articoli 781 e 782 del codice di procedura civile non stabiliscono un termine entro il quale il reclamo all'autorità superiore deve essere proposto. Ma poichè non potrebbe essere annullato l'atto d'acquisto compiuto dal terzo in base ad un provvedimento di autorizzazione emesso dall'autorità competente,

sembra che il legatario possa reclamare avverso il decreto di autorizzazione prima che il provvedimento abbia esecuzione e cioè prima che la cosa legata sia venduta.

Art. 8.

I reclami contro lo stato di graduazione previsti dall'art. 46 del libro delle successioni devono essere proposti davanti al pretore o al tribunale secondo la rispettiva competenza per valore, determinata in base al valore dell'attivo ereditario. Questo si calcola, relativamente ai beni mobili, secondo la stima fatta nell'inventario, e, relativamente ai beni immobili, secondo il tributo diretto verso lo Stato moltiplicato per trecento.

Art. 9.

I reclami si propongono con atto depositato nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente. I reclami devono essere decisi in unico giudizio. Il pretore o il presidente, su istanza di alcuno degli interessati, stabilisce la sezione, l'udienza per la discussione, il termine nel quale le parti devono depositare i documenti e gli atti a fondamento delle loro pretese. Il provvedimento è notificato all'erede e a coloro i cui diritti siano contestati. In caso di mancata comparizione di alcuna delle parti all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Le stesse disposizioni si applicano al giudizio di appello.

R. R., n. 3. — Gli articoli 8 e 9 stabiliscono le forme del giudizio in cui devono essere discussi gli eventuali reclami contro lo stato di graduazione formato dall'erede con l'assistenza del notaio, secondo la disposizione dell'art. 44 del libro delle successioni. Le disposizioni assicurano l'unità del giudizio, resa necessaria dalle finalità concorsuali della liquidazione del patrimonio ereditario.

Art. 10.

L'istanza dei creditori e legatari prevista dall'art. 54 del libro delle successioni si propone con ricorso. Il pretore ordina la citazione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito con biglietto della cancelleria redatto senza formalità e notificato dall'ufficiale giudiziario.

Se alcuno dei creditori o dei legatari si oppone alla nomina del curatore e dichiara di volere far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario, il pretore rigetta l'istanza per la nomina del curatore.

I creditori e i legatari non comparsi possono proporre tale opposizione in sede di reclamo contro il decreto di nomina. Il reclamo deve essere proposto davanti al presidente del tribunale entro dieci giorni dalla notificazione del decreto.

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 54, il pretore rimette le parti davanti all'autorità giudiziaria competente a udienza fissa, disponendo gli opportuni provvedimenti conservativi.

Ove lo ritenga necessario, il pretore può anche in tal caso nominare il curatore, ma restano impregiudicate le ragioni dell'erede.

R. R., n. 3. — L'art. 10 stabilisce la procedura che deve essere seguita per il caso che, in applicazione dell'art. 54 della nuova legge, i creditori vogliano far continuare la liquidazione, ancorchè l'erede sia incorso in una causa di decadenza.

L'autorità giudiziaria, davanti alla quale le parti sono rimesse ai sensi dell'ultimo comma, se rigetta le contestazioni dell'erede, può nominare direttamente il curatore?

Sembra di dover rispondere negativamente, per quanto ovvie ragioni di economia processuale possano confortare la contraria soluzione. Ed invero la nomina del curatore è dall'art. 54 del libro delle successioni attribuita alla competenza del pretore. Nel silenzio dell'art. 10 delle norme di attuazione, non si può ritenere che il rinvio delle parti davanti altra autorità per la risoluzione delle contestazioni dell'erede spogli il pretore anche della potestà di nominare il curatore.

Art. 11.

I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dall'art. 59, comma secondo, del libro delle successioni, possono fare annotare tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.

Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.

R. R., n. 4. — L'art. 11 ha lo scopo di integrare la norma dell'art. 59 del libro delle successioni in cui è prevista, sotto certe condizioni, la possibilità del concorso fra creditori e legatari separatisti e creditori e legatari non separatisti. Poichè tale possibilità potrebbe essere frustrata dalla rinuncia del creditore separatista all'iscrizione in separazione, così l'art. 11 dà ai creditori e legatari non separatisti, che abbiano diritto a concorrere sui beni separati e che abbiano a tale scopo proposto domanda giudiziale, la facoltà di annotare tale domanda in calce all'iscrizione in separazione, impedendo così che l'iscrizione venga cancellata senza il loro intervento.

Art. 12.

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria della pretura secondo l'art. 168 del libro delle successioni, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

R. R., n. 4. — L'art. 12 integra la disposizione dell'art. 168 del codice che prescrive la trasmissione alla cancelleria della pretura delle copie dei testamenti pubblici e dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e segreti. Occorreva infatti assicurare ai terzi la possibilità di una facile consultazione dei testamenti depositati.

Art. 13.

Le trascrizioni degli atti indicati negli articoli 52, 54, 63 del libro delle successioni e ogni altra annotazione di vincolo prevista dallo stesso libro e dal presente decreto, quando si tratta di rendite sul debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.

R. R., n. 4. — L'art. 13 precisa le forme di pubblicità, da seguire per alcune categorie di beni, nei casi nei quali il libro delle successioni prescrive l'obbligo della trascrizione, da eseguire per gli immobili nella conservatoria delle ipoteche.

Art. 14.

Quando, secondo la disposizione dell'art. 177, ultimo comma, del libro delle successioni, si chiede che il presidente del tribunale faccia la scelta, il ricorso deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e in ogni caso all'onerato.

R. R., n. 5. — Gli articoli 14, 15, 17, 18 contengono norme processuali, che disciplinano la competenza del giudice e le forme del procedimento in relazione a vari casi per cui è sembrato opportuno evitare un procedimento con le forme della giurisdizione contenziosa. I casi enunziati sono: a) quello in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a fare la scelta dell'oggetto in un legato alternativo o generico; b) quello in cui gli interessati possono chiedere che agli eredi o legatari venga imposta una cauzione; c) quello in cui l'autorità giudiziaria deve intervenire per dirimere il disaccordo fra più esecutori testamentari o per esonerare l'esecutore che si sia reso indegno della fiducia; d) quello infine in cui deve nominare un perito o un notaio per le operazioni divisionali.

Art. 15.

Nei casi in cui l'erede o il legatario può essere costretto a prestare una cauzione, la domanda relativa, se non è proposta dagli interessati nel corso di un giudizio, può proporsi con ricorso al presidente del tribunale del luogo dell'aperta successione, notificato all'erede o al legatario, con citazione a comparire per il giorno fissato dal presidente.

Il presidente del tribunale, sentito l'erede o il legatario e assunte le opportune informazioni, dispone con decreto le modalità e l'ammontare della cauzione.

La persona alla quale la cauzione è imposta può proporre reclamo contro il provvedimento davanti al presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Vedi R. R. sub art. 14.

Art. 16.

Quando si provvede alla trascrizione di testamenti in cui sia disposta una sostituzione fidecommissaria o sia apposta una condizione, le note di trascrizione devono contenere l'indicazione dell'esistenza del vincolo o della condizione.

R. R., n. 5. — L'art. 16 contiene una norma che chiarisce l'obbligo della

pubblicità per le condizioni apposte a un testamento e per il vincolo di sostituzione fidecommissaria.

Art. 17.

Nel caso previsto dall'art. 254 del libro delle successioni la competenza a provvedere spetta al presidente del tribunale del luogo dell'aperta successione, su ricorso di uno degli esecutori o di altri interessati. Il presidente del tribunale ordina la citazione di tutti gli esecutori e provvede con decreto, sentiti eventualmente gli eredi.

La competenza a provvedere nel caso previsto dall'art. 256 del libro predetto spetta parimente al presidente del tribunale. Si osservano le forme stabilite nel comma precedente.

In entrambi i casi contro il provvedimento del presidente del tribunale può proporsi reclamo al presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Vedi R. R. sub art. 14.

Art. 18.

La domanda per la nomina di un perito o di un notaio per le operazioni di divisione, se non è proposta nel corso di un giudizio, è proposta con ricorso al presidente del tribunale del luogo dell'aperta successione.

Il ricorso è notificato ai coeredi con citazione a comparire per il giorno fissato dal presidente.

Contro il provvedimento del presidente del tribunale può proporsi reclamo al presidente della Corte di appello entro il termine di giorni dieci dalla notificazione del provvedimento stesso.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta della persona incaricata di conservare i documenti relativi ad una proprietà divisa in parti uguali o quelli che sono comuni alla intera eredità.

Vedi R. R. sub art. 14.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

R. R., n. 6. — Il secondo gruppo di disposizioni contiene le norme transitorie (articoli 19-33) dirette a risolvere i più importanti casi di conflitto fra la vecchia e la nuova legge e specialmente quelli la cui soluzione non può essere desunta facilmente alla stregua esclusiva dei principi generali di diritto transitorio. I casi preveduti non sono molti, perchè di regola la materia legislativa del libro delle successioni è dominata dal principio generale che i rapporti derivanti dalla successione *mortis causa* sono regolati dalla legge del tempo in cui la successione si è aperta; e da questo principio discende limpidamente la soluzione della massima parte delle questioni di diritto transitorio. Una casistica minuta sarebbe stata quindi inopportuna.

Art. 19.

Quando per l'esercizio di un'azione il libro delle successioni stabi-

lisce una prescrizione più breve di quella stabilita per i casi corrispondenti dal codice del 1865, le azioni già sorte sono soggette alla prescrizione più breve, ma il termine decorre dall'entrata in vigore del libro predetto, a meno che l'azione sia già prescritta o il termine ancora utile, secondo le disposizioni del codice del 1865, sia più breve.

La medesima disposizione si applica per il termine previsto dall'art. 310, ultimo comma, dello stesso libro.

R. R., n. 7. — L'art. 19 riguarda la materia della prescrizione. Poichè in parecchi casi la legge nuova stabilisce prescrizioni più brevi di quelle ammesse nei casi corrispondenti dal codice del 1865, si è formulata una norma generale, ispirata a un principio quasi costantemente applicato, con la quale si stabilisce che le azioni già sorte prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni sono soggette alla prescrizione più breve, la quale però incomincia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della nuova legge, salvo naturalmente il caso che l'azione sia già prescritta secondo la vecchia legge o che il termine utile che rimane per la proponibilità dell'azione sia eventualmente più breve. Il secondo comma dell'art. 19 menziona esplicitamente il termine previsto nell'art. 310, ultimo comma, del libro delle successioni, che è per la nuova legge, a differenza del codice del 1865, termine di decadenza e non di prescrizione.

Art. 20.

Alle eredità beneficate accettate prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni, senza però che sia trascorso il termine di un mese previsto dall'art. 976 del codice del 1865, sono applicabili, ove i creditori o i legatari facciano opposizione nel termine medesimo, le norme relative alla liquidazione dell'eredità.

Qualora l'opposizione sia stata già proposta ai sensi dell'art. 976 del codice del 1865 o sia proposta fuori del termine indicato nel primo comma, l'autorità giudiziaria, se non ha provveduto altrimenti, può ordinare la liquidazione dell'eredità secondo le norme del libro predetto.

In ogni caso l'erede con beneficio d'inventario può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 48 dello stesso libro.

R. R., n. 8. — L'art. 20 determina i limiti in cui le nuove norme relative alla liquidazione delle eredità beneficate possono avere una certa efficacia retroattiva. Poichè secondo l'art. 976 del vecchio codice, l'erede beneficiato deve attendere, prima di procedere al pagamento dei creditori e dei legatari, un mese dalla trascrizione ed inserzione nel registro delle rinunzie dell'accettazione beneficata, e poichè in questo termine possono essere proposte opposizioni, è sembrato giusto disporre che quando il termine di un mese sia tuttora in corso nel momento dell'entrata in vigore del codice e siano state proposte opposizioni da parte di creditori o legatari, queste debbano avere non il limitato effetto della vecchia legge, ma quello più ampio stabilito dalla nuova e cioè la liquidazione dell'eredità. Negli altri casi invece è parso opportuno lasciare alla facoltà discrezionale dell'autorità giudiziaria la decisione sull'opportunità o meno di fare luogo alla liquidazione, in considerazione delle diverse circostanze del caso. La liquidazione può inoltre sempre essere promossa dall'erede, purchè si trovi ancora nella situazione richiesta a tal fine dalla nuova legge (art. 48), non abbia cioè eseguito pagamenti a favore di creditori chirografari.

Art. 21.

La rinuncia all'eredità e al legato, fatta dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni, produce tutti gli effetti in esso indicati, ancorchè si tratti di successione apertasi prima.

R. R., n. 9. — Si è affermato espressamente nell'art. 21 che la rinuncia all'eredità o al legato, fatta posteriormente all'entrata in vigore del libro delle successioni, quantunque in relazione ad una successione aperta prima, deve produrre tutti gli effetti indicati dalla nuova legge. Ciò era reso necessario dal fatto che la nuova legge ricollega alla rinuncia effetti in parte diversi da quelli previsti nel codice del 1865, e principalmente l'effetto della rappresentazione, che invece era escluso, e quello dell'art. 98, sostanzialmente diverso da quello stabilito nell'attuale art. 1003.

Assai importante è la disposizione di questo articolo che dichiara produttiva di tutti gli effetti stabiliti dalla nuova legge la rinuncia fatta dopo l'entrata in vigore di essa, ancorchè si riferisca a successioni apertesi anteriormente.

Com'è noto, il libro delle successioni ha apportato una notevole innovazione al sistema del codice del 1865, in quanto ha ammesso la rappresentazione anche in caso di rinuncia (articoli 12 a 14).

Inoltre esso ha dato una diversa disciplina alle donazioni e ai legati in conto di legittima nell'ipotesi di rinuncia del beneficiario, sostituendo alla norma dell'art. 1003 del vecchio codice, secondo la quale l'erede rinunziante può ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile, ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima, la norma dell'art. 98, a termini della quale il legittimario rinunziante può trattenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti, sulla porzione disponibile, purchè però non pregiudichi le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario fosse venuto alla successione.

Vedi in proposito Relazione e nota sub art. 98.

Art. 22.

La disposizione dell'art. 73 del libro delle successioni è applicabile anche per le successioni apertesi prima della entrata in vigore del libro predetto, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso reale di beni ereditari.

L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente incombe anche sui curatori già nominati, se in caso di opposizione dei creditori o legatari il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

R. R., n. 10. — L'art. 22 riconosce efficacia immediata alla norma che estende il concetto di eredità giacente alle ipotesi di eredità, che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge non siano state ancora accettate quando il chiamato non abbia il possesso reale di beni ereditari; ma l'obbligo del curatore dell'eredità giacente di procedere alla liquidazione sussiste in questo caso solo se il pretore ritenga opportuno di disporla a seguito di opposizione dei creditori e dei legatari.

Art. 23.

Le norme sulla riduzione delle donazioni sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del libro delle successioni, purchè la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal libro predetto.

La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dallo stesso libro sulla collazione, sulla imputazione e sulla riunione fittizia.

Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente all'entrata in vigore del libro suddetto, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.

R. R., n. 11. — Di notevole rilievo pratico è la norma dell'art. 23, la quale, applicando il principio generale che i rapporti successori si consolidano solo al momento dell'apertura della successione, sottopone alle nuove norme sulla riduzione le donazioni anteriori, purchè la successione si apra posteriormente all'entrata in vigore del codice. Il che ha molta importanza per il fatto che la nuova legge ha modificato le quote dovute ai legittimari.

Lo stesso criterio andava naturalmente seguito per le regole sulla collazione, sulla imputazione, sulla riunione fittizia, che sono tutte operazioni le quali, pur avendo per oggetto le donazioni, s'innestano necessariamente sul fatto giuridico dell'apertura della successione. Si è tuttavia ritenuto opportuno fare eccezione per la determinazione del valore delle donazioni mobiliari, il quale deve essere calcolato non secondo i criteri fissati dalla nuova legge (valore al tempo dell'apertura della successione), ma secondo i criteri del codice del 1865 (valore risultante dalla stima). Tale eccezione trova un'esauriente giustificazione nella necessità di tutelare le legittime aspettative dei donatari, che secondo il criterio del codice sapevano già *a priori* quale valore avrebbero dovuto conferire al momento dell'apertura della successione.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 126 e 140 del libro delle successioni si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del libro medesimo, se i diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione tra le parti interessate.

Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 126 e 140 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 4 dell'art. 267 del primo libro del codice civile, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perchè nati prima dell'entrata in vigore di tale libro.

I figli naturali indicati nel comma precedente hanno facoltà di chiedere l'assegno vitalizio anche per le successioni già aperte, ma non oltre un quinquennio prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni; l'assegno in tal caso deve essere calcolato avuto riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari hanno alla data dell'entrata in vigore del libro predetto.

R. R., n. 12. — Il trattamento che la nuova legge fa, in relazione ai rapporti successori, ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in coe-

renza con le nuove norme dettate per i figli naturali riconosciuti, è stato esteso, per evidenti ragioni di equità, anche alle successioni aperte prima. Tale efficacia retroattiva, suggerita da esigenze pratiche, è in armonia con la tendenza seguita, in via transitoria, in occasione dell'entrata in vigore del primo libro del nuovo codice civile. Naturalmente questa retroattività doveva necessariamente trovare il suo limite nel rispetto delle situazioni definitivamente consolidate o mediante giudicato o mediante convenzione.

Inoltre per venire in qualche modo incontro a quei figli naturali i quali, per essere nati prima dell'entrata in vigore del primo libro del codice, non possono, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 267, nn. 1 e 4 del libro medesimo, chiedere la dichiarazione giudiziale di paternità, per effetto dell'articolo 98 delle disposizioni transitorie del libro primo, si è disposto che essi possono invocare gli articoli 126 e 140 del libro delle successioni e chiedere quindi l'assegno vitalizio secondo le modalità stabilite dalla nuova legge.

Naturalmente tale diritto i figli naturali possono far valere non solo per le successioni già aperte ma anche per quelle che si apriranno dopo l'entrata in vigore della nuova legge, perchè altrimenti si sarebbe creata una ingiusta sperequazione nella medesima categoria di figli naturali in dipendenza del fatto accidentale che la morte del genitore sia avvenuta o meno prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni. Infatti accordando tale diritto solo per le successioni già aperte, i figli naturali, ai quali il genitore muoia dopo l'entrata in vigore della nuova legge, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 267, nn. 1 e 4 del I libro e pur non potendo per l'ostacolo sovraccennato chiedere la dichiarazione di paternità, si troverebbero nella impossibilità di far valere alcun diritto sulla successione del genitore.

Allo scopo poi di non risalire troppo oltre e non sconvolgere situazioni da tempo consolidate, si è limitato il diritto di tali figli naturali alle successioni aperte non oltre un quinquennio prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni.

Art. 25.

Dall'entrata in vigore del libro delle successioni non possono essere promosse nè proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il libro predetto. Se anche questo ammette la nullità, essa non può essere pronunciata se non nei limiti in cui l'ammette lo stesso libro.

R. R., n. 12. — In coerenza al criterio di favore per i figli naturali l'articolo 25 vieta che possano essere ulteriormente promossi o proseguiti giudizi di nullità di disposizioni testamentarie a favore di persone, incapaci secondo il codice del 1865, che siano capaci secondo le nuove disposizioni. In ogni altro caso la nullità non può essere pronunciata, se non nei limiti in cui è ammessa dalla nuova legge.

L'articolo 25 ha una portata più comprensiva, perchè ammette l'efficacia convalidatrice della nuova legge, sia rispetto alle disposizioni testamentarie, sia rispetto alle donazioni, qualunque sia il vizio per cui esse non erano valide secondo il codice del 1865. La norma trova però il suo limite naturale nell'esistenza del giudicato.

Art. 26.

Le disposizioni degli articoli 146 e 333 del libro delle successioni sono applicabili ai lasciti e alle donazioni fatti prima della data di entrata in vigore del libro predetto, ma il termine di un anno per la presen-

tazione dell'istanza decorre dalla stessa data, salvo il caso in cui il lascito o la donazione non possa più avere effetto.

R. R., n. 14. — L'art. 26 estende alle disposizioni testamentarie e alle donazioni, fatte a favore di enti non legalmente riconosciuti anteriormente all'entrata in vigore del libro delle successioni, il limite di efficacia posto dagli articoli 146 e 333. Ma il termine di un anno per presentare l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento non comincia il suo corso, se non dal giorno dell'entrata in vigore della nuova legge.

Art. 27.

Le condizioni di vedovanza, ammessa dall'articolo 850, ultimo comma, del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni, conservano la loro efficacia.

R. R., n. 15. — Malgrado che la nuova legge consideri illecita la condizione di vedovanza nei limiti in cui era ammessa dal codice vecchio, si è creduto opportuno conservare efficacia alle condizioni di vedovanza che erano state legittimamente apposte a lasciti derivanti da successioni già aperte. Tale soluzione appare in armonia con il principio del rispetto della volontà testamentaria, dato che se tale volontà si era legittimamente manifestata secondo la vecchia legge, non vi è ragione di negarle efficacia per ragioni sopravvenute che il testatore non poteva evidentemente valutare.

Art. 28.

I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni senza che la condizione si sia verificata.

R. R., n. 16. — Si giustifica con evidenti ragioni di equità, ed è in fondo in armonia coi principi generali di diritto transitorio, la norma dell'art. 28, la quale applica il nuovo principio della trasmissibilità agli eredi dei diritti successori sottoposti a condizione sospensiva, anche alle disposizioni testamentarie anteriori, sempre che l'onorato *sub condizione* muoia dopo l'entrata in vigore della nuova legge e prima che si sia verificata la condizione.

L'art. 853 del codice del 1865 stabilisce che ogni disposizione fatta sotto una condizione sospensiva è priva di effetto, se la persona a cui favore è fatta, muore prima che si sia verificata la condizione. Il nuovo codice non ha riprodotto tale disposizione e perciò i diritti condizionali nascenti da disposizioni testamentarie sono trasmissibili come i diritti derivanti da atti tra vivi. L'art. 28 assoggetta alla regola del nuovo codice anche i diritti condizionali derivanti da successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, purchè l'onorato condizionale sia morto dopo, senza che la condizione si sia verificata.

Art. 29.

Ancorchè la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell'art. 306 del libro delle successioni, se l'evizione ha luogo dopo l'entrata in vigore del libro predetto.

R. R., n. 17. — In considerazione del fatto che la nuova legge (art. 306) modifica i criteri da seguire per il caso che dopo la divisione uno dei coeredi

subisca evizione, l'art. 29 impone l'applicazione dei nuovi criteri anche per le divisioni anteriori, purchè la evizione sia posteriore all'applicazione della nuova legge.

Art. 30.

Le donazioni a favore di figli naturali non riconoscibili, ancorchè anteriori all'entrata in vigore del libro delle successioni, non possono essere impugnate se non dalle persone indicate nell'art. 327, comma terzo, del libro predetto.

R. R., n. 18. — Poichè l'art. 327 del libro delle successioni legittima solo determinate persone a far valere la nullità delle donazioni fatte a figli naturali non riconoscibili, lo stesso criterio, per evidenti ragioni di equità, è accolto nell'art. 30 anche per le donazioni anteriori alla entrata in vigore della nuova legge.

Art. 31.

Per le donazioni fatte a persone giuridiche, la notificazione al donante della domanda diretta ad ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare impedisce al donante stesso la revoca della dichiarazione, ai sensi dell'art. 329, ultimo comma, del libro delle successioni, anche se trattasi di donazioni anteriori all'entrata in vigore del libro predetto.

R. R., n. 19. — Il preciso regolamento che l'art. 329 del libro delle successioni dà alle donazioni fatte a persone giuridiche con l'effetto di rendere irrevocabile la dichiarazione del donante, quando sia stata notificata la domanda diretta a ottenere la necessaria autorizzazione governativa, è stato esteso, per ovvie ragioni di opportunità, anche alle donazioni anteriori all'entrata in vigore del libro delle successioni.

Art. 32.

Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni. Tuttavia la norma dell'art. 349, secondo comma, del libro predetto è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.

R. R., n. 20. — In conformità ai principi generali, l'art. 32 dispone che le nuove norme sulla revocazione delle donazioni per ingratitudine sono applicabili anche alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione è posteriore alla entrata in vigore della nuova legge. Si è fatta eccezione solo per l'ipotesi dell'art. 349, secondo comma (omicidio volontario del donante o impedimento doloso a revocare la donazione), alla cui disposizione si è data piena efficacia retroattiva, data la gravità dell'ipotesi ivi considerata.

Art. 33.

Il riconoscimento di un figlio naturale fatto dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni può dar luogo alla revocazione di una

donazione anteriore, se non è trascorso il termine di due anni previsto dall'art. 350 del libro predetto.

R. R., n. 21. — Coerentemente alle altre disposizioni dettate per favorire la condizione dei figli naturali, l'art. 33 ammette, in applicazione dell'art. 350 del libro delle successioni, che il riconoscimento di un figlio naturale possa dar luogo a revocazione per sopravvenienza di figli, anche per le donazioni anteriori, sempre che il riconoscimento non sia posteriore alla donazione di più di due anni e sempre che, s'intende, ricorrano le altre condizioni prescritte dall'art. 350.

Art. 34.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. D. 28 marzo 1929, n. 499, in vigore nelle provincie indicate nel decreto stesso, sia per quanto riguarda il sistema della pubblicità immobiliare anche in relazione agli atti previsti dal libro delle successioni e dalle norme del presente decreto, sia per quanto riguarda il rilascio del certificato di eredità e di legato.

Art. 35.

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice del 1865, abrogate per effetto del libro delle successioni, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del libro medesimo.

Art. 36.

Con l'entrata in vigore del libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » sono abrogati il titolo secondo, il titolo terzo e il titolo ventiquattresimo del libro terzo del codice civile approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del libro delle successioni e del presente decreto.



INDICE ALFABETICO

(I numeri a fianco delle voci si riferiscono agli articoli delle disposizioni di attuazione e transitorie).

A

Alienazione di beni ereditari, 1.
Autorizzazione giudiziale, 1.

B

Beneficio d'inventario: V. *Eredità beneficiata*.

C

Cauzione imposta all'erede o al legatario, 15.
Condizione in un testamento: forme di pubblicità, 16; condizione di vedovanza, 27; trasmissibilità agli eredi dei diritti sottoposti a condizione sospensiva, 28.

D

Debito pubblico (rendite sul), 1.
Disposizioni testamentarie: nullità, 25.
Divisione: nomina di perito o di notaio, 18.
Donazioni (riduzione delle), 23; nullità, 25; impugnativa di donazioni a figli naturali non riconoscibili, 30; donazioni a persone giuridiche, 31; revocazione, 32, 33.

E

Enti non riconosciuti (disposizioni a favore di), 26.
Eredità beneficiata: procedura di liquidazione, 5-10; disposizioni transitorie, 20.
Eredità giacente, 22.
Esecutori testamentari: provvedimento dell'autorità giudiziaria, 17.
Evizione subita da un coerede, 29.

F

Fidecommissio: forma di pubblicità, 16.
Figli naturali (riconoscimento di): può

dar luogo a revocazione di donazione, 33.

Figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili: diritti successori, 24; impugnativa di donazioni fatte in loro favore, 30.

L

Legato alternativo o generico (scelta da parte del presidente del tribunale), 14.

N

Nullità di disposizioni testamentarie e di donazioni, 25.

P

Persone giuridiche (donazioni a), 31.
Prescrizione, 19.

R

Registro delle successioni, 3, 4.
Revocazione di donazioni, 32, 33.
Rinunzia, 21.

S

Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede: concorso tra separatisti e non separatisti, 11.

T

Termine (formazione o proroga di un), 2.
Testamenti: copie trasmesse alla cancelleria della pretura, 12.
Trascrizione, 13.

V

Vedovanza (condizione di), 27.
Vendita di beni ereditari, 1.

RECENTI EDIZIONI GIUFFRÈ

RECENTI EDIZIONI DI DIRITTO CORPORATIVO E DEL LAVORO

- ANICHINI U., *I principi dell'istruttoria nelle controversie del lavoro*, L. 10.
- BALZARINI R., *Atti e norme di diritto corporativo*, L. 30.
- BARASSI, *Diritto sindacale e corporativo* (III ediz.), L. 45.
- *Diritto corporativo e del lavoro* (ed. 1939), L. 40.
- *Diritto del lavoro* (vol. I), L. 45.
- *Diritto del lavoro* (vol. II), L. 55.
- *Diritto corporativo e diritto del lavoro*, L. 40.
- CASSI V., *L'inquadramento sindacale degli enti pubblici*, L. 25.
- DI MARCANTONIO A., *La corporazione: natura e funzioni*, L. 50.
- LEVI DE VITALI M., *Il rapporto di lavoro*, L. 14.
- LORIGA F., *Accordi economici interindustriali*, L. 3.
- *Ordinanze corporative, e norme di coordinamento*, L. 4.
- *Il Comitato corporativo centrale e le norme corporative*, L. 6.
- *La composizione delle controversie collettive*, L. 8.
- MAZZONI G., *Teoria dei limiti di applicabilità dei contratti collettivi di lavoro*, L. 30.
- PELLICANO P., *Organi di collegamento nell'ordinamento corporativo italiano*, L. 10.
- REPERTORIO DI DIRITTO DEL LAVORO (vol. in-4°, con giurisprudenza completa, bibliografia, legislazione), L. 100.
- ZANOBINI G., *Corso di diritto corporativo* (IV ediz.), L. 45.

RECENTI EDIZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

- ALIMENA F., *Le condizioni di punibilità*, L. 30.
- *Appunti di teoria generale del reato*, L. 12.
- ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, L. 55.
- BELLAVISTA G., *Il processo penale monitorio*, L. 25.
- BETTIOL G., *Sulle presunzioni nel diritto e nella procedura penale*, L. 10.
- *La correlazione fra accusa e sentenza nel diritto penale*, L. 15.
- *Sul reato proprio*, L. 15.
- CONTIERI E., *Lo stato di necessità*, L. 16.
- DELOGU T., *Teoria del consenso dell'avente diritto*, L. 35.
- *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, L. 20.
- GUARNERI G., *Sulla teoria generale del processo penale*, L. 26.
- PENSO G., *La difesa legittima*, L. 30.
- RANIERI S., *Colpevolezza e personalità del reo*, L. 20.
- *La causalità nel diritto penale*, L. 35.
- *Il concorso di più persone in un reato*, L. 30.
- SANTORO A., *Caso fortuito nel diritto penale*, L. 25.
- SCARANO L., *Libera volontà e libero arbitrio*, L. 18.

RECENTI EDIZIONI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

- BATTAGLIA F., *Scritti di teoria dello Stato*, L. 35.
- CABOARA L., *La filosofia politica di Romagnosi*, (Collana Ist. Fil. del Dir. R. Univ. Roma), L. 15.
- CAPOGRASSI G., *Il problema della scienza del diritto* (Collana Ist. Fil. del Dir. R. Univ. Roma), L. 20.
- DEL VECCHIO G., *Saggi intorno allo Stato* (Collana Ist. Fil. del Dir. R. Univ. Roma), L. 10.
- *I problemi della filosofia del diritto nel pensiero dei Giovani. Dieci anni di esercitazioni nella R. Università di Roma* (Collana Ist. Fil. del Dir. R. Univ. Roma), L. 15.
- GONELLA G., *La persona nella filosofia del diritto*, (Collana Ist. Fil. del Dir. R. Univ. Roma), L. 30.
- *La crisi del contrattualismo*, (Collana Ist. Fil. del Dir. R. Univ. Roma), L. 20.
- *La nozione di bene comune*, (Collana Ist. Fil. del Dir. R. Univ. Roma), L. 10.
- GROPALI A., *L'insegnamento della filosofia del diritto nella Università di Cagliari*, L. 3.
- PARESE B., *Genesi ideale del diritto*, L. 20.
- PERTICONE G., *Elementi di una dottrina generale del diritto e dello Stato*, L. 35.
- TREVES R., *Il problema dell'esperienza giuridica* (Collana Ist. Fil. diritto R. Univ. Roma), L. 16.

RECENTI EDIZIONI DI DIRITTO CANONICO ED ECCLESIASTICO

- BACCARI R., *L'efficacia civile del matrimonio canonico*, L. 25.
- DE BERNARDIS L., *Contributo alla dottrina generale degli enti ecclesiastici nel diritto italiano*, L. 16.
- *I «privilegia clericorum» nel diritto italiano*, L. 12.
- DEL GIUDICE V., *Corso di diritto ecclesiastico*, (1939), L. 50.
- *Istituzioni di diritto canonico*, L. 25.
- FEDELE P., *Il problema dell'«animus communitatis» nel diritto canonico*, L. 18.
- *Le pensioni ecclesiastiche*, L. 30.
- GIACCHI O., *La violenza nel negozio giuridico canonico*, L. 12.
- JANNACCONE C., *I fondamenti del diritto ecclesiastico internazionale*, L. 25.
- *Corso di diritto ecclesiastico coloniale*, L. 40.
- JANNACCONE C., *Il concetto del diritto ecclesiastico coloniale italiano*, L. 3.
- PIOLA A., *Introduzione al diritto concordatario comparato*, L. 25.
- RUFFINI F., *Scritti giuridici minori* (2 voll.), L. 140.







